

Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana
Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI
Band: 26 (1954)
Heft: 2

Artikel: Giurisprudenza : assicurazione militare
Autor: [s.n.]
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-244416>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 11.05.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

GIURISPRUDENZA — Assicurazione militare

Superstiti; richiesta di prestazioni per il discapito derivato su una pensione dipendente dal rapporto di lavoro dell'assicurato; reiezione.

Legge fed. assic. mil. 1949 art. 8, 29.

(Tribunale feder. assicurazioni - sent. 12 febbraio 1954 in causa D.E.).

FATTI :

A — A.D., impiegato delle SFF, subì nel 1918 l'enucleazione dell'occhio sinistro dovuta ad una infezione contratta in servizio militare. Con sentenza 4 maggio 1920 del Tribunale federale delle assicurazioni gli venne perciò assegnata una pensione calcolata in base ad un'invalidità del 30 %. Tale pensione, compresa l'indennità di rincaro, ammontava a fr. sino al 31 dicembre 1949; a seguito del nuovo ordinamento, dal 1. gennaio 1950 essa fu portata a fr. annui. Nonostante l'enucleazione D. rimase alle dipendenze delle SFF quale manovale di deposito.

Il 3 maggio 1952 A. D. morì a seguito di malattia incontestatamente estranea tanto all'affezione imputabile al servizio, quanto alla perdita dell'occhio. L'Assicurazione militare versò la pensione ancora sino a fine maggio 1952, avvertendo la vedova che non aveva diritto a pensione di superstite. La vedova espose tuttavia che il defunto, fuochista prima e ridotto alla qualità di semplice operaio di deposito dopo la perdita dell'occhio, avrebbe potuto, senza quella lesione, diventare macchinista, nel qual caso la pensione versata dalle SFF sarebbe stata calcolata in base al guadagno di macchinista od almeno di aiuto-macchinista (fuochista). La vedova chiese pertanto una indennità corrispondente alla differenza fra la pensione percepita e quella più elevata che avrebbe potuto ricevere.

Con decisione 18 luglio 1952 l'Assicurazione militare respinse la domanda, adducendo che, giusta l'art. 29 cpv. 1 LAM, il coniuge superstite ha diritto alla pensione solo se la morte è dovuta ad una affezione assicurata, e inoltre che un danno economico soltanto indiretto non può essere risarcito.

B — La vedova deferì tale decisione al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo di essere posta al beneficio delle prestazioni assicurative. A sostegno della sua pretesa essa produsse una dichiarazione delle SFF attestante che, se alla sua morte A.D. fosse stato macchinista o aiuto-macchinista, la pensione alla vedova sarebbe stata superiore a quella che percepisce.

L'Assicurazione militare propose la reiezione dell'azione.

Con giudizio 12 ottobre 1953 il Tribunale cantonale respinse la domanda dell'attrice.

C — Con ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni la vedova conferma la sua domanda per le ragioni già esposte in prima istanza. L'Assicurazione militare conclude per la reiezione.

DIRITTO :

1. — Il diritto alle prestazioni ai superstiti presuppone, giusta gli art. 28 e 29 LAM, che la morte dell'assicurato sia dovuta ad una affezione coperta dall'assicurazione. Il decesso di A. D. non essendo imputabile ad un'affezione assicurata, non spettano prestazioni ai superstiti. Già per questo motivo la domanda di risarcimento di danni formulata dalla ricorrente è destituita di fondamento legale. E' nondimeno da rilevare che, giusta l'art. 8 LAM sono « coperti dall'assicurazione qualsiasi danno alla salute fisica e mentale dell'assicurato e le sue conseguenze pecuniarie dirette ». L'indennità permanente è indennizzata mediante una pensione: la pensione d'invalidità del marito della ricorrente venne fissata in base al guadagno « perso », cioè in base al guadagno che l'assicurato avrebbe realizzato se la sua capacità lavorativa non fosse stata diminuita a seguito di influenze subite durante il servizio militare. L'incapacità lavorativa dell'assicurato venne indennizzata in base al grado d'invalidità del 30 %.

La legislazione in materia d'assicurazione militare non ha però mai previsto uno speciale risarcimento di eventuali perdite per il caso in cui una pensione civile è inferiore all'importo ch'essa avrebbe raggiunto senza le conseguenze del servizio militare. Infatti, se l'assicurato avesse egli stesso potuto beneficiare del pensionamento quale impiegato delle SFF, l'Assicurazione militare non gli avrebbe corrisposto alcun indennizzo supplementare per discapito del genere di quello menzionato qui sopra. Se egli fosse morto in conseguenza dell'affezione dovuta al servizio militare, la vedova avrebbe ricevuto prestazioni pari al 40 % del guadagno computabile del marito, ma senza alcuno speciale diritto a prestazioni supplementari per il fatto che le SFF non le versano una pensione maggiore. Dato che la vedova non ha quindi diritto a prestazioni, può darsi che ella subisca un danno economico, se la pensione che le viene corrisposta dalle SFF è calcolata in base ad un guadagno inferiore a quello che sarebbe entrato in linea di conto se il marito non avesse subito la perdita dell'occhio. Tuttavia, come esposto, la legge non consente uno speciale risarcimento di tale danno.

2. — Del resto, il fondamento della pretesa della ricorrente sarebbe comunque di dubbia consistenza. Nella citata sentenza di questo Tribunale (parte di fatto) è bensì detto che A.D. prima della malattia era fuochista, dopo la stessa invece manovale al deposito. Questa constatazione — fatta in relazione con le elevate esigenze ottico-professionali ammesse dal perito medico, cioè con la valutazione dell'invalidità del 30 %, e probabilmente desunta dall'argomentazione del ricorrente di allora — non è stata confermata dalle SFF, le cui attestazioni designano A.D., tanto per l'epoca anteriore, quanto per il periodo posteriore all'affezione oculare, quale manovale di deposito.
